

La Circolare per i clienti

15 giugno 2023

News

Decreto salva infrazioni: quali sono le misure in vigore dal 14 giugno	pag. 2
ISA, in chiaro le regole per il 2022	pag. 3
Bonus edilizi: modalità di rilascio del visto di conformità	pag. 4
Alluvione, al via le domande per il Fondo di garanzia per le imprese	pag. 5
Agevolazioni alle imprese: nuovo tasso di erogazione dei finanziamenti	pag. 5
Esportazione e transito: modalità di avvio del nuovo sistema	pag. 6
I buoni spesa del supermercato sono decurtati dalla base imponibile IVA	pag. 7
Compensi per sindaci e amministratori: esclusione dalla base imponibile IRAP	pag. 7
Registro delle imprese: nuove specifiche tecniche per compilare domande	pag. 8

Articoli d'autore

Sospensione dei versamenti fiscali fino al 31 agosto 2023	pag. 9
Elementi di incoerenza nei crediti superiori a 4.000 euro del modello 730	pag. 11
Superbonus: i chiarimenti sulle novità delle ultime modifiche normative	pag. 13

News

Decreto salva infrazioni: quali sono le misure in vigore dal 14 giugno

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 69/2023 (c.d. Decreto salva infrazioni), contenente disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'UE e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023 è stato pubblicato il [DL 69/2023](#) contenente disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'UE e da **procedure di infrazione** e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano; il decreto entra in vigore dal 14 giugno 2023.

In particolare, a fronte delle numerose procedure d'infrazione pendenti da diversi anni nei confronti dell'Italia, il decreto mira ad agevolare la chiusura di 8 procedure d'infrazione, di 7 casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato.

In tema di **imposta di registro** per la **prima casa**, modificando l'[art. 1 nota II-bis](#) della tariffa allegata al [DPR 131/86](#), è ora previsto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2% agli **atti traslativi** a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, deve anche sussistere la condizione secondo cui l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività o, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento ([art. 2](#) decreto).

Modificando l'art. 1 c. [185](#) e [187](#) L. 234/2021, è ora previsto che al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'**attività sportiva**, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le **federazioni sportive** nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle **attività statutarie non commerciali** ([art. 19](#) decreto).

Altre misure

Quanto alle **procedure di pre-infrazione**, il decreto agevola la chiusura dei casi aperti alla Commissione europea in relazione alle disposizioni in materia di:

- garanzia dei depositi bancari;
- cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali;
- pubblicità nel settore sanitario;
- rilascio dei passaporti;
- verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas.

Sono, inoltre, previste modifiche nei seguenti ambiti:

- revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria;
- carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
- utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

ISA, in chiaro le regole per il 2022

Forniti i chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità in applicazione per il periodo d'imposta 2022 tra cui la nuova causa di esclusione per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021 (Circ. AE 1° giugno 2023 n. 12/E).

Come ogni anno, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **Circolare** dedicata all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in relazione al periodo d'imposta concluso, in questo, caso, il 2022. Il documento di prassi, rispetto ai precedenti, spicca per brevità: la parte più corposa è quella dedicata alle novità normative intervenute nell'ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA. Tra queste spiccano le nuove cause di esclusione. Più succinta, invece, la sezione dedicata agli adempimenti in ragione delle poche novità intervenute al riguardo.

In sintesi, gli **interventi normativi** in materia di ISA registrati nell'ultimo anno sono consistiti in:

- abrogazione della disciplina delle **società in perdita sistematica** a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e conseguenti effetti che rilevano anche ai fini dei benefici premiali ISA per i contribuenti più affidabili;
- modifica dei termini per l'approvazione della **modulistica dichiarativa** (slittamento da fine gennaio, a fine febbraio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati);
- estensione anche all'anno 2022 delle attività finalizzate ad elaborare specifiche **metodologie correttive** che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID19, nonché ad individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA;
- introduzione di un ulteriore effetto premiale per i soggetti a cui si applicano gli Isa, prevedendo che i ricorrenti con "**bollino di affidabilità fiscale**" siano esonerati dalla prestazione della garanzia cui, normalmente, è subordinata la sospensione dell'atto impugnato ([art. 2 L. 130/2022](#));
- introduzione di una nuova metodologia per l'elaborazione di **correttivi straordinari** per il p.i. 2022 che, a differenza di quella elaborata per il periodo d'imposta precedente, che analizzava la contrazione dei Ricavi/Compensi, si basa sulla misura della **contrazione dei margini**, sia individuali che settoriali (calcolati come rapporto tra le variabili Ricavi/Compensi e i Costi intermedi), subita da ciascun contribuente nel p.i. 2022 rispetto al p.i. 2021 o al p.i. 2019 (considerato in media con il p.i. 2021, se più favorevole);
- introduzione di una **nuova causa di esclusione** destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021. Tali soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli ISA e, come per le altre cause di esclusione, non possono accedere ai benefici premiali.

Con riguardo a quest'ultimo tema la Circolare ricorda che sebbene la normativa specifica sul "**Terzo Settore**" abbia previsto espressamente l'esclusione dall'applicazione degli ISA (individuata con il codice 5 nel modello REDDITI2023), tale esclusione è tuttavia subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea che, al momento, non si è ancora verificato. I contribuenti interessati da tali fattispecie sono, pertanto, a tutt'oggi tenuti all'applicazione degli ISA.

STUDIO MAGGIOTTI

P.IVA 02401740416 - C.F. MGG.SMN.79T05.I459C

Piazza del Popolo, 4B Casinina - 61020 Sassocorvaro Auditore PU

info@studiomaggiotti.com

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Sul fronte della **modulistica** il nuovo documento di prassi mette in luce le novità che hanno interessato il Quadro A – “Personale”, il Quadro E – “Dati per la revisione” e il quadro B del modello ISA CG44U per i soggetti che svolgono l'attività con oltre 10 unità locali.

Nessun elemento di novità è stato, invece, introdotto in relazione alle modalità di consultazione ed acquisizione dei **dati “precalcolati”** e alla loro struttura. Anche il **software “IltuoISA 2023”**, tramite cui si calcola il punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, non presenta novità, replicando la struttura già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli ISA.

Infine, anche per il 2022 sono stati confermati i criteri di accesso ai **benefici premiali** già definiti per le tre precedenti annualità, e precisamente:

Beneficio	Criterio di accesso ai benefici basato su:	
	Punteggio ISA p.i. 2022	Punteggio medio ISA pp.i. 2022 e 2021
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva, Iidd e Irap	8	8,5
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva	8	8,5
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva	9	9
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi	8,5	9
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento	8	-----
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato)	9	

[Circ. AE 1° giugno 2023 n. 12/E](#)

Bonus edilizi: modalità di rilascio del visto di conformità

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Faq in cui chiarisce le modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi).

L'Agenzia delle Entrate, con una Faq pubblicata il 6 giugno 2023, precisa che la forma di rilascio del **visto di conformità** è libera. Nel dettaglio, è necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del **visto**, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall'[articolo 21](#) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell'**opzione** per la prima **cessione del credito** o per lo **sconto in fattura**, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell'opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, l'Agenzia delle Entrate segnala:

- codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;

STUDIO MAGGIOTTI

P.IVA 02401740416 - C.F. MGG.SMN.79T05.I459C

Piazza del Popolo, 4B Casinina - 61020 Sassocorvaro Auditore PU

info@studiomaggiotti.com

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI

- codice fiscale del condominio (se applicabile);
- codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
- codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- tipologia di intervento agevolato;
- anno di sostenimento della spesa;
- ammontare della spesa sostenuta;
- ammontare del credito ceduto.

Infine, il rilascio del visto non deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l'esercizio dell'opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell'[articolo 14](#), comma 1-bis.2, DL 50/2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall'Amministrazione Finanziaria. L'attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.

[FAQ AE 6 giugno 2023](#)

Alluvione, al via le domande per il Fondo di garanzia per le imprese

Il Ministero per le Imprese e il Made in Italy comunica che le imprese danneggiate possono presentare le domande di richiesta al Fondo di garanzia che porta misure per sostenere la ripresa delle PMI.

Le imprese danneggiate dall'alluvione in Emilia Romagna possono presentare le domande di richiesta al **Fondo di garanzia** che porta misure per sostenere la ripresa delle PMI. La finestra temporale scadrà il **31 dicembre 2023**. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una nota diffusa sul proprio sito istituzionale.

L'[art. 9 DL 61/2023](#), pubblicato nella G.U. n. 127 del 1° giugno 2023, ha previsto un **rafforzamento** degli **interventi** del Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese in favore delle imprese ubicate nei comuni colpiti dall'alluvione.

Il Fondo, gestito da **Mediocredito Centrale**, prevede: gratuità dell'intervento e incremento delle percentuali di copertura.

In particolare, la norma stabilisce:

- l'esonero dal pagamento delle commissioni “una tantum” per l'accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite;
- nel caso di Garanzia diretta l'innalzamento all'80% per tutte le operazioni elevabile fino al 90% nel caso di domande presentate sul “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”;
- nel caso di riassicurazione, la copertura incrementata fino al 90% sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all'80%, elevabile fino al 100% nel caso di domande presentate sul citato “Quadro temporaneo” a condizione che la garanzia rilasciata dai confidi non superi il 90% e preveda il pagamento di un premio che tenga conto dei soli costi amministrativi.

Per la presentazione delle richieste sarà necessario utilizzare la nuova versione dell'allegato 4 pubblicato dal Gestore sul sito del Fondo in data 5 giugno 2023.

Agevolazioni alle imprese: nuovo tasso di erogazione dei finanziamenti

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con DM 25 maggio 2023, comunica di aver aggiornato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

Nella GU n. 129 del 5 giugno 2023 è stato pubblicato il [DM 25 maggio 2023](#) del ministero delle Imprese e del Made in Italy che definisce, **con decorrenza 1° giugno 2023**, il nuovo tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle **agevolazioni** a favore delle **imprese**.

Si ricorda che il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nonché la definizione di piccola e media impresa son indicati e aggiornati con apposito decreto del Ministro competente, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea ([art. 2, c. 2, D.Lgs. 123/98](#)).

L'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua ma anche in ogni caso in cui il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso vigente in quel momento.

Posto che la **Commissione europea** ha ufficializzato l'aggiornamento, dal 1° giugno 2023, del tasso base nella misura del 3,64%, il ministero stabilisce che dalla stessa data il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è **pari al 4,64%**.

Esportazione e transito: modalità di avvio del nuovo sistema

Con l'informativa dell'8 giugno 2023 n. 297845, le Dogane forniscono le prime istruzioni operative per la fase di avvio del nuovo sistema di esportazione che è esteso in ambiente di esercizio/produzione.

Dall'**8 giugno 2023**, gli operatori economici possono aderire, in ambiente esercizio/produzione, alle nuove fasi funzionali dei **servizi di esportazione**.

Nel dettaglio, con l'**informativa** dell'8 giugno 2023 n. 297845, le **Dogane** forniscono le prime istruzioni operative per la fase di avvio del nuovo sistema di **esportazione** che è esteso in ambiente di esercizio/produzione.

In questa prima fase di avvio "controllato" è possibile presentare una **dichiarazione doganale** utilizzando i nuovi tracciati:

- B1: Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione;
- B2: Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo;
- B4: Dichiarazione per la spedizione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali;

limitatamente alle seguenti coppie di regime richiesto-precedente:

- 10 00 - Tracciato B1, B4;
- 11 00 - Tracciato B1;
- 21 00 - Tracciato B2;
- 22 00 - Tracciato B2.

Come noto, sulla base di quanto disposto dal **Codice Doganale dell'Unione**, è in corso di attuazione il **processo di reingegnerizzazione dei sistemi informatici** di esportazione e transito dell'Agenzia al fine di uniformarli alle nuove fasi funzionali.

STUDIO MAGGIOTTI

P.IVA 02401740416 - C.F. MGG.SMN.79T05.I459C

Piazza del Popolo, 4B Casinina - 61020 Sassocorvaro Auditore PU

info@studiomaggiotti.com

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il **percorso di adeguamento** è stato progressivamente condiviso con gli stakeholder interessati e i sistemi sono ad oggi a disposizione degli **operatori economici** in ambiente di addestramento/validazione.

In considerazioni di possibili modifiche al **Work Programme** e tenendo conto di una probabile deroga di talune **scadenze unionali** mediante decisione di esecuzione della Commissione valutate le informazioni acquisite dagli stakeholder nell'ambito dei tavoli tecnici dedicati nonché da Sogei, è stata condivisa l'opportunità di un avvio "controllato" con rilascio graduale delle funzionalità limitatamente alle operazioni di esportazione (AES fase 1) secondo un piano che sarà messo a punto e condiviso subito dopo la prima fase di avvio.

I buoni spesa del supermercato sono decurtati dalla base imponibile IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini IVA i buoni spesa emessi dal supermercato a favore di soci e clienti sono equiparabili ai buoni sconto e, quindi, devono essere decurtati dalla base imponibile (Risp. AE 5 giugno 2023 n. 341).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i **buoni spesa** emessi da una società di grande distribuzione nell'ambito della propria attività promozionale a favore dei propri soci e clienti devono essere decurtati dalla base imponibile ai fini del calcolo dell'IVA. I suddetti buoni spesa, infatti, ai fini IVA presentano le caratteristiche e producono gli effetti dei **buoni sconto**, in quanto danno diritto al portatore a una riduzione del prezzo della spesa per l'importo indicato sullo stesso buono e, di conseguenza, alla riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell'IVA, a favore della società. Essendo i buoni spesa finalizzati ad ottenere una riduzione sul prezzo di acquisto e non includendo uno specifico diritto a ricevere beni o servizi, non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa dei **voucher monouso** e **multiuso** (di cui all'[art. 6 bis](#) e s. DPR 633/72). Per la corretta fatturazione, si ricorda che gli sconti/abbuoni, ai fini IVA, costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell'importo fatturato dal cedente del bene. Pertanto, gli sconti immediatamente applicabili sono esposti direttamente in fattura, in modo tale che l'importo che ne risulta rappresenta l'effettivo corrispettivo (Ris. AE 7 febbraio 2008 [n. 36/E](#)). Diversamente, se le condizioni contrattuali che prevedono l'applicazione di sconti/abbuoni si verificano successivamente all'emissione della fattura, il cedente deve emettere una **nota di credito** nei confronti del cliente ([art. 26](#) c. 2 DPR 633/72). Nel caso di specie, la società istante nell'ambito della propria attività promozionale a favore di soci e clienti, a fronte di una soglia di spesa minima/di una soglia di spesa massima o anche senza soglia, emette buoni di importo determinato spendibili presso i propri punti vendita. Il buono spesa può avere sia forma cartacea che digitale o anche essere erogato in modalità cash back sulla carta dei soci. Come chiarito dall'AE, anche se denominati buoni spesa, ai fini IVA trattasi di buoni sconto, pertanto la **base imponibile** sarà determinata al netto degli sconti previsti dal buono e applicati direttamente in fattura al cliente.

[Risp. AE 5 giugno 2023 n. 341](#)

Compensi per sindaci e amministratori: esclusione dalla base imponibile IRAP

STUDIO MAGGIOTTI

P.IVA 02401740416 - C.F. MGG.SMN.79T05.I459C

Piazza del Popolo, 4B Casinina - 61020 Sassocorvaro Auditore PU

info@studiomaggiotti.com

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito a quali condizioni i compensi per incarichi di sindaco o amministratore svolti da un professionista di un'associazione professionale sono esclusi dalla base imponibile IRAP dell'associazione (Risp. AE 5 giugno 2023 n. 338).

Con una nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i **compensi** per incarichi di **sindaco** o **amministratore** svolti da un professionista che partecipa a un'associazione professionale possono essere esclusi dalla base imponibile dell'associazione (che rimane soggetto passivo **IRAP**) solo se l'esercizio delle predette attività avviene:

- in modo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate all'interno dell'associazione professionale, e
- senza fruire, con onere della prova a carico del contribuente, dei **benefici organizzativi** recati dalla titolarità di uno studio professionale o dall'adesione a una associazione professionale.

Nel caso di specie, l'istante è un'**associazione professionale** costituita tra **commercialisti** e consulenti del lavoro in cui alcuni associati rivestono anche la carica di **sindaco** o di membro dell'**organo amministrativo** di società di capitali. I compensi relativi a tali cariche sono percepiti e fatturati, per espressa previsione dei patti associativi, direttamente ed esclusivamente da parte dell'associazione professionale. Sulla base di quanto descritto dall'associazione, gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati non appaiono svolti in modo individuale e separato rispetto al complesso dell'attività svolta nel contesto associativo.

La designazione del professionista sembra avvenire anche in ragione dell'organizzazione dell'associazione professionale di cui il professionista fa parte e quest'ultimo, nell'espletamento dell'incarico, si avvale in concreto dell'organizzazione messa a disposizione dallo studio associato; ciò risulta dimostrato dalla circostanza che il compenso per l'incarico svolto spetta all'associazione e non al professionista. La titolarità sostanziale dei rapporti giuridici e, in particolare, di quelli con la clientela resta dell'associazione e gli incarichi sono sempre svolti nell'interesse della stessa. Per tutti questi motivi, come chiarito dall'AE, i compensi percepiti e fatturati dall'associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati devono concorrere alla formazione della base imponibile IRAP dell'associazione.

[Risp. AE 5 giugno 2023 n. 338](#)

Sistema TS: invio telematico delle spese per gli infermieri pediatrici

Con DM 22 maggio 2023, pubblicato in GU, il MEF ha fornito chiarimenti per la trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici con profilo professionale.

Con [DM 22 maggio 2023](#), pubblicato nella GU del 3 giugno 2023 n. 128, il MEF ha apportato alcune modifiche ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al **Sistema tessera sanitaria**, dei dati relativi alle **spese sanitarie**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il MEF ha fornito chiarimenti per:

- la **trasmissione telematica** delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. [70](#);
- le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti la professione sanitaria di **fisioterapista** e dagli esercenti la professione di **biologo**.

Inoltre, la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'[art. 1](#), lettere da a) a r), del DM 22 maggio 2023. A partire dall'anno 2023, la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi richiesti. L'ordine dei biologi, inoltre, rende disponibile al Sistema tessera sanitaria gli elenchi richiesti e, a partire dall'anno 2023, senza soluzione di continuità, tale trasmissione prosegue in capo alla Federazione nazionale degli ordini dei biologi.

Registro delle imprese: nuove specifiche tecniche per compilare domande

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici per la compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese. Le nuove specifiche saranno efficaci dal 20 giugno 2023.

Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha reso noto, attraverso il Decreto 19 maggio 2023, l'aggiornamento delle **specifiche tecniche** per la creazione di programmi informatici per compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del **registro delle imprese** per via telematica o su supporto informatico.

Le variazioni riguardano:

- Aggiornamento descrizione codice tabella CAM e ATF;
- Nuovo Comune istituito per fusione;
- Variazione descrizione di Comune esistente;
- Variazione CAP di Comuni esistenti;
- Aggiornamento per nuovi codici di tabella ATF, TER, AS1;
- Modifica descrizione di codici esistenti in tabella VRT;
- Aggiornamento codici tabelle decodifica;
- Aggiornamento modulo CF;
- Creazione nuove tabelle PC1 e PV1.

Le nuove specifiche tecniche saranno efficaci dal **20 giugno 2023**.

Articoli d'autore

Sospensione dei versamenti fiscali fino al 31 agosto 2023

A cura di Matteo Dellapina

Sono sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 i termini relativi ai versamenti fiscali, tributari, previdenziali e contributivi a carico dei residenti, o aventi sede legale, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali scorsi. Lo stesso dicasi per la presentazione della domanda di "rottamazione-quater", il cui termine passerà al 30 settembre 2023.

Il DL [61/2023](#) (cd. **Decreto Alluvione**), pubblicato in GU il 1° giugno 2023, ha introdotto delle misure volte a fronteggiare la situazione emergenziale creatasi a causa dei vari **eventi alluvionali** verificatisi dal 1° maggio 2023.

Con l'entrata in vigore al 2 giugno 2023, sono state previste varie **sospensioni** dei relativi **termini tributari e fiscali**.

Quali sono i termini e gli adempimenti sospesi

Per coloro che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o quella operativa nei territori colpiti dagli episodi alluvionali, l'[art. 1](#) DL 61/2023 ha disposto la sospensione degli **adempimenti** e dei **versamenti**, sia tributari che contributivi, a far data proprio dal 1° di maggio e sino al 31 agosto 2023. Saranno altresì sospesi i versamenti previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria.

L'effetto sospensivo copre anche gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche, che sono posti a carico dei datori di lavoro, dei professionisti, dei consulenti e dei centri di assistenza fiscale che abbiano la sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti in tali zone.

Cosa accade a cartelle di pagamento, riscossione ed alla definizione agevolata

L'effetto sospensivo, decorrente dal 1° maggio al 31 agosto 2023, coprirà anche:

- i termini per il pagamento delle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, dagli avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi;
- la notifica delle cartelle e l'avvio delle procedure di riscossione.

Di conseguenza, la ripresa avverrà, salvo proroghe, a partire dal 1° di settembre 2023.

Attenzione poi alla cd. **definizione agevolata** ("Rottamazione-quater"), i cui termini per la presentazione della domanda saranno prorogati di tre mesi per coloro che risultino residenti, o abbiano la sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Pertanto, la domanda potrà essere presentata entro il prossimo 30 settembre 2023. Slitteranno di ulteriori tre mesi sia il termine entro cui l'Agenzia comunicherà le somme dovute (31 dicembre 2023) per il perfezionamento della definizione agevolata, sia le successive scadenze per il pagamento delle somme dovute.

Sono altresì sospesi anche i versamenti, tributari e non:

- degli atti previsti dagli artt. [29](#) e [30](#) DL 78/2010;
- degli atti di cui all'[art. 9](#), commi da 3-bis a 3-sexies, DL 16/2012;
- dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari;
- dagli atti previsti dall'[art. 1](#), comma 792, L. 160/2019 (accertamenti esecutivi emessi dagli enti territoriali).

È bene sottolineare come il versamento non darà diritto all'ottenimento del rimborso.

Ulteriori sospensioni

Gli **adempimenti tributari**, in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023, nonché quelli degli adempimenti inerenti i rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico dei datori di lavoro, dei professionisti, dei consulenti e dei centri di assistenza fiscale, la cui sede oppure qualora operino nei territori oggetto degli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e di clienti non operanti in tali territori, beneficeranno della misura sospensiva.

Lo stesso vale per le rate in scadenza nel 2023, relative ai mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province nonché per i pagamenti di utenze (come già deliberato da ARERA).

Saranno invece sospesi dal 1° maggio al 30 giugno 2023, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- gli **adempimenti contabili e societari** in scadenza entro il 30 giugno 2023;
- i versamenti relativi al diritto annuale dovuto alla camera di commercio;

STUDIO MAGGIOTTI

P.IVA 02401740416 - C.F. MGG.SMN.79T05.I459C

Piazza del Popolo, 4B Casinina - 61020 Sassocorvaro Auditore PU

info@studiomaggiotti.com

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI

- le rate dei **mutui** e dei **finanziamenti** di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento e del credito ordinario, erogati da banche e intermediari finanziari;
- pagamenti per i canoni relativi a **contratti di locazione finanziaria** relativi ad edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta negli stessi edifici;
- canoni per i contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Saranno altresì sospesi (dal 01.05.2023 al 31.07.2023) tutti i termini relativi agli **adempimenti amministrativi** ed al pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa inerenti le società e le imprese, con sede operativa nei suddetti territori e tenute a presentare atti e documenti presso le camere di commercio.

Misure sospensive anche per il settore della giustizia

Nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2023, saranno sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi anche quelli per la proposizione degli atti introduttivi, ma anche per le impugnazioni e la proposizione dei **ricorsi amministrativi**, a condizione che almeno una delle parti (alla data del 1° maggio 2023), o uno dei difensori fosse residente, domiciliata o avesse la sede nei territori indicati nell'[allegato 1](#) del DL 61/2023. Le udienze fissate in tale periodo saranno rinviate a data successiva, proposta previa istanza della parte residente, domiciliata o avente sede in tali territori o dal difensore, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Quando riprenderanno i versamenti

Entro il **20 novembre 2023** dovranno essere effettuati i versamenti sospesi, a cui non saranno applicate le sanzioni e gli interessi, in un'unica soluzione.

Elementi di incoerenza nei crediti superiori a 4.000 euro del modello 730

A cura di Paolo Parisi

Stabiliti i criteri per individuare gli elementi di incoerenza utili per effettuare i controlli dei modelli 730/2023 con esito a rimborso, come disposto dalla legge di stabilità per il 2016. Oltre alle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta, i controlli possono riguardare anche quelle affidate a Caf o a professionisti abilitati (Prov. AE 9 giugno 2023 n. 203543).

La presenza di un **rimborso IRPEF** di importo superiore a 4.000 euro rende più complesse le operazioni di gestione dei pagamenti spettanti a seguito della presentazione del **modello 730/2023**: l'Agenzia delle Entrate è tenuta a effettuare controlli più approfonditi prima di effettuare il pagamento del rimborso IRPEF che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi.

Rimborso IRPEF superiore a 4.000 euro: tempi di accredito più lunghi

La disciplina è contenuta nell'[art. 5, comma 3-bis, DLgs 175/2014](#) e prevede regole specifiche per il pagamento dei rimborsi IRPEF di valore superiore a 4.000 euro.

In queste casistiche le verifiche possono essere effettuate *“entro quattro mesi dal termine previsto per la **trasmissione della dichiarazione**, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la*

trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.”

I **controlli** possono quindi essere eseguiti fino ai quattro mesi successivi alla scadenza per l'invio del **modello 730**, ossia il 30 settembre, e durare quindi fino al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il maggior tempo previsto per i controlli influenza pure l'accredito delle somme spettanti: l'attesa può durare fino ai sei mesi successivi all'invio del modello 730.

Si rammenta che uno dei vantaggi previsti per chi presenta il modello 730 consiste nella gestione più snella delle **procedure di accredito dei rimborsi fiscali**, erogati direttamente in busta paga o sulla pensione in caso di presenza di un sostituto d'imposta chiamato ad effettuare le operazioni di conguaglio.

Il rimborso IRPEF che origina dalla presentazione del modello 730 viene effettuato generalmente con la retribuzione del mese successivo a quello in cui il **datore di lavoro** ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ossia il calcolo del credito spettante o del debito d'imposta dovuto: per i pensionati le operazioni di conguaglio sono effettuate dal secondo mese successivo all'invio.

Calendario previsto per la liquidazione

Il prospetto di liquidazione che consente di gestire le operazioni conseguenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi viene reso disponibile al sostituto d'imposta entro le seguenti date:

- **15 giugno** per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- **29 giugno** per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- **23 luglio** per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- **15 settembre** per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- **30 settembre** per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

La presenza di un rimborso fiscale di importo rilevante (superiore a € 4.000,00) modifica il **calendario dei rimborsi**. Così come sopra evidenziato è l'Agenzia delle Entrate a erogare al contribuente l'importo del rimborso IRPEF e per velocizzare le procedure è possibile per il contribuente comunicare telematicamente all'Agenzia il proprio codice IBAN.

I tempi per i pagamenti delle somme riconosciute sono in ogni caso molto lunghi e così come previsto per legge si potrà arrivare fino ai sei mesi successivi alla scadenza del modello 730 e potenzialmente l'attesa potrà prolungarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo.

I contribuenti che non sono dotati di un *sostituto di imposta*, come ad esempio i soggetti che sono stati licenziati in corso d'anno, possono comunque decidere di presentare il modello 730. Sia il modello 730 (precompilato o ordinario), con una particolare modalità, denominata **“730 senza sostituto di imposta”**. Attraverso la presentazione di questo modello dichiarativo il contribuente può presentare la propria dichiarazione, e se dalla stessa dovesse scaturire un credito IRPEF o cedolare secca, da rimborsare, sarà la stessa Agenzia delle Entrate ad effettuare il rimborso del credito.

Il **rimborso nel 730** senza sostituto attraverso l'accredito sul conto corrente bancario del contribuente. Al fine di permettere all'Agenzia delle Entrate di effettuare nei tempi visti sopra, l'accredito al contribuente, lo stesso dovrà preventivamente comunicare all'Agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie. Il contribuente deve compilare e firmare il modello e consegnarlo presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Da quel momento l'Agenzia potrà effettuare il bonifico. In caso contrario, ove il contribuente non abbia comunicato all'**Agenzia delle Entrate** le proprie coordinate bancarie il contribuente stesso riceverà un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale per riscuotere il rimborso IRPEF in contanti, nel caso in cui lo stesso sia di importo non superiore a 1.000 euro. Per rimborsi IRPEF di importo superiore il contribuente riceverà un vaglia della Banca d'Italia con cui potrà riscuotere il rimborso.

Controlli preventivi ed elementi di incoerenza

L'[art. 5, comma 3-bis, DLgs 175/2014](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 949, L. 208/2015](#) (legge di stabilità per il 2016), prevede che “*nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano **elementi di incoerenza** rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un **rimborso di importo superiore a 4.000 euro**, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.*”. Per effetto del richiamo al citato [art. 5, comma 3-bis](#), contenuto nell'[art. 1, comma 4](#), dello stesso decreto legislativo n. 175/2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle **dichiarazioni presentate** ai CAF o ai professionisti abilitati. Con il [provvedimento del 9 giugno 2023 n. 203543](#) sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso.

Ebbene, i criteri che fanno scattare i **controlli preventivi** sono:

- lo scostamento, per importi significativi, dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- la presenza di altri elementi di rilevante incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- la presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Superbonus: i chiarimenti sulle novità delle ultime modifiche normative

A cura di Andrea Mifsud

Dal decreto Aiuti quater al decreto cessioni, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le ultime modifiche apportate al Superbonus 110%. Tra le principali novità: proroga al 30 settembre 2023 per le unità unifamiliari e possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni (Circ. AE 13 giugno 2023 n. 13/E).

In sede di conversione del decreto Aiuti quater e del decreto-legge [n. 11](#) del 16 febbraio 2023, il legislatore ha introdotto modifiche alla disciplina del **Superbonus** con lo scopo:

- da un lato, di frenare l'utilizzo dell'agevolazione medesima;
- dall'altro lato, di sbloccare la **cessione dei crediti** presenti nei casseti fiscali delle imprese (soprattutto) della filiera edilizia.

La [circolare del 13 giugno 2023 n. 13/E](#) fornisce i primi chiarimenti con riferimento alle recenti novità intervenute al riguardo.

Di seguito, si evidenziano i chiarimenti forniti dall'**Amministrazione finanziaria** suddivisi per le tipologie di intervento rientranti nel Superbonus.

Modifiche agli incentivi sull'efficientamento energetico

Le disposizioni relative all'applicazione dell'agevolazione, contenute nella circolare, possono essere così sintetizzate:

1) per **condomini**, persone fisiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale:

- il Superbonus è nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari;
- le detrazioni sono del 90% per le spese sostenute nel 2023, del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025;

2) per le **persone fisiche**:

- il Superbonus è del 110% per le spese sostenute entro il **30 settembre 2022** per interventi su unità immobiliari, a condizione che i lavori abbiano raggiunto almeno il 30% di completamento entro tale data;
- per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione è del 90% per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023**, a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il reddito del contribuente non superi i 15.000 euro;

3) per gli **istituti autonomi case popolari** (IACP), enti con finalità simili e cooperative di abitazione a proprietà indivisa:

- il Superbonus è del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi su immobili adibiti a **edilizia residenziale pubblica**;
- per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione è del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che i lavori abbiano raggiunto almeno il 60% di completamento entro il 30 giugno 2023.

Inoltre, si applicano le detrazioni del 110% per interventi su singole unità immobiliari nello stesso condominio o edificio e per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici.

Applicazione dell'agevolazione su unità unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti

Per quanto riguarda le **unità unifamiliari** (villette) la circolare richiama le seguenti disposizioni:

- il Superbonus del 110% si applica alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (successivamente prorogato al **30 settembre 2023**) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per interventi su edifici residenziali unifamiliari e unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con accessi autonomi. È richiesto che i lavori abbiano raggiunto almeno il 30% di completamento entro il 30 settembre 2022;
- dopo il 30 settembre 2023, i soggetti sopra menzionati possono ancora beneficiare delle detrazioni per interventi di efficienza energetica (**Ecobonus**), interventi antisismici (**Sismabonus**) e recupero del patrimonio edilizio (**Bonus casa**), nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

L'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3) del decreto Aiuti quater ha introdotto una nuova disposizione riguardante il Superbonus del 90%. Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, arti e professioni che sostengono spese per interventi edilizi rientranti nel Superbonus su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti possono beneficiare di una detrazione del 90% delle spese sostenute nell'anno 2023. Questo è possibile a condizione che i lavori siano avviati a partire dal 1° gennaio 2023.

Gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 si riferiscono a quelli per i quali la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (**CILA**) è stata presentata dopo tale data, con quella di inizio lavori successiva al 31

STUDIO MAGGIOTTI

P.IVA 02401740416 - C.F. MGG.SMN.79T05.I459C

Piazza del Popolo, 4B Casinina - 61020 Sassocorvaro Auditore PU

info@studiomaggiotti.com

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI

dicembre 2022. Potrebbero essere inclusi anche interventi per i quali la CILA è antecedente al 1° gennaio 2023, ma deve essere dimostrato che i lavori siano iniziati nel 2023.

Per beneficiare del Superbonus, è necessario essere proprietari o titolari di un diritto di godimento sull'unità immobiliare, che deve essere adibita ad abitazione principale. Il reddito di riferimento del contribuente non deve superare i 15.000 euro.

Dal 1° gennaio 2023, è richiesto il requisito della proprietà o titolarità di un diritto reale di godimento solo per gli interventi avviati da quella data.

Gli interventi effettuati da persone fisiche al di fuori di attività d'impresa, arti e professioni devono soddisfare la condizione del 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, ma non è necessario essere proprietari o titolari di un diritto di godimento sull'immobile.

Per l'**abitazione principale**, si applica la definizione del [TUIR](#), che considera la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari. Le variazioni dovute a ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari non sono considerate, a meno che l'immobile non sia locato.

Se l'unità immobiliare non è abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus può essere ottenuto se diventa abitazione principale al termine dei lavori.

Il requisito del reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro è calcolato in base alle disposizioni specifiche.

Il **reddito complessivo familiare** comprende la somma dei redditi complessivi del contribuente, del coniuge non legalmente separato o del soggetto legato da unione civile, nonché del convivente e dei familiari presenti nel nucleo familiare. Per essere considerati a carico dal punto di vista fiscale, i familiari devono avere un reddito complessivo nell'anno precedente inferiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili) e i figli di età inferiore a ventiquattro anni devono avere un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.

Opzione per la fruizione in dieci quote annuali

L'[articolo 2](#), comma 3-sexies, DL 11/2023 ha introdotto una nuova opzione per la fruizione della **detrazione fiscale** prevista dal decreto Rilancio. Secondo questa opzione, il contribuente può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni anziché in quattro anni, come previsto dalla legislazione vigente. La nuova ripartizione in dieci anni entra in vigore a partire dal periodo d'imposta 2023.

L'obiettivo di questa opzione è facilitare la fruizione della detrazione, evitando situazioni in cui l'imposta lorda sia inferiore all'importo della detrazione, creando così una "incapienza fiscale".

L'opzione deve essere esercitata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta 2023 e non può essere revocata una volta esercitata.

Infine, l'opzione può essere esercitata a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione, non sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.